



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FERRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2021

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	8
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ...	»	9
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

La Convenzione del Consiglio d'Europa (CoE) sui reati riguardanti i beni culturali sostituirà la precedente Convenzione di Delphi sullo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985 ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.

I lavori di preparazione della Convenzione sono stati condotti collaborazione con varie organizzazioni internazionali, tra cui l'*Institut international pour l'unification du droit privé* (UNIDROIT), l'UNESCO, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD), l'Unione europea, e sotto l'autorità del Comitato europeo del CoE sulle questioni criminali e del suo gruppo specializzato sui reati riguardanti la proprietà culturale (PC-IBC).

I lavori sono stati avviati anche a seguito della sesta Conferenza dei Ministri responsabili per i beni culturali del CoE (Namur, 2015), dove è stata condannata la « distruzione deliberata del patrimonio culturale e il traffico illecito di beni culturali » e si è deciso di rafforzare la cooperazione europea sulla materia.

La nuova Convenzione si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul

tema, e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale.

Il preambolo afferma l'importanza dei beni culturali che costituiscono un elemento essenziale per la cultura e l'identità dei popoli, esprimendo preoccupazione per la crescita dei reati diretti contro la stessa.

L'articolo 1 individua l'obiettivo della Convenzione nella protezione dei beni culturali. In particolare, scopo della Convenzione è quello di prevenire e di combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta dei beni culturali; di rafforzare l'attività di prevenzione e la risposta del sistema di giustizia penale a tutti i reati di natura culturale; di promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della Convenzione, circoscrivendolo alla prevenzione e alla lotta contro i reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella definizione di beni culturali dettata dalla stessa Convenzione, anche sulla base della Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (1970) e la Convenzione dell'UNESCO relativa alla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (1972).

L'articolo 3 obbliga gli Stati ad assicurare che il furto e le altre forme di appropriazione illegale della proprietà previste dal diritto penale nazionale si applichino anche ai beni culturali mobili.

L'articolo 4 obbliga le Parti della Convenzione a rendere reato lo scavo di terreni o di superfici subacquee con il fine di trovare e

di rimuovere beni culturali; la rimozione e la conservazione di beni culturali mobili a seguito di scavi avvenuti senza l'autorizzazione prevista dalla legge dello Stato in cui è stato effettuato lo scavo; la detenzione illegale di beni culturali. È peraltro prevista la possibilità per gli Stati di non prevedere sanzioni penali per tali condotte a condizione che siano previste sanzioni di natura non penale efficaci, proporzionate e dissuasive.

L'articolo 5 obbliga le Parti a rendere reato l'importazione intenzionale di beni culturali rubati in un altro Stato, ottenuti a seguito di scavi o trattiene nelle circostanze dell'articolo 4, oppure esportati in violazione della legge dello Stato che li ha classificati o definiti come bene culturale. Per poter applicare l'articolo 5 è necessario che l'autore sia a conoscenza della provenienza illegale del bene culturale. Anche in questo caso, è prevista la possibilità per gli Stati di non prevedere sanzioni penali a condizione che siano previste sanzioni di natura non penale efficaci, proporzionate e dissuasive.

L'articolo 6 determina l'obbligo per le Parti di rendere reato l'esportazione intenzionale di beni culturali mobili quando l'esportazione è vietata o svolta senza le autorizzazioni necessarie.

L'articolo 7 obbliga le Parti a rendere reato l'acquisto di beni culturali rubati ai sensi dell'articolo 3 oppure ottenuti a seguito di scavi o di attività di importazione o di esportazione in circostanze che costituiscono un reato secondo gli articoli 4, 5 o 6. Per poter applicare l'articolo 7 è necessario che il trasgressore sia a conoscenza della provenienza illegale del bene culturale. L'articolo, tuttavia, invita gli Stati ad adottare misure anche nei confronti di coloro che, pur non essendo a conoscenza dell'illegalità della provenienza, avrebbero potuto esserlo se avessero esercitato la giusta cura e attenzione.

L'articolo 8 obbliga gli Stati parti alla Convenzione a rendere reato l'immissione sul mercato di beni culturali rubati a norma dell'articolo 3 o ottenuti a seguito di scavi o di attività di importazione o di esportazione in circostanze che costituiscono un reato conformemente agli articoli 4, 5 o 6. Analogamente all'articolo 7, è necessario che il trasgressore conosca la provenienza illegittima dell'oggetto. Gli Stati sono invitati ad adottare misure anche nei confronti di coloro che, pur non essendo a conoscenza dell'illegalità della provenienza, avrebbero potuto esserlo se avessero esercitato la giusta cura e attenzione.

L'articolo 9 prevede l'obbligo di rendere reato la riproduzione di documenti falsi e la manomissione di documenti relativi ai beni culturali mobili, qualora tali azioni abbiano come scopo quello di nascondere la provenienza illecita del bene.

L'articolo 10 detta l'obbligo per gli Stati di criminalizzare la distruzione o il danneggiamento illegale di beni culturali mobili o immobili e l'eliminazione, in tutto o in parte, di singoli elementi di beni culturali al fine di importare, esportare o immettere sul mercato tali elementi nelle circostanze descritte negli articoli 5, 6 e 8 della Convenzione. È prevista la possibilità per gli Stati di non applicare tale regola nel caso in cui il bene culturale sia stato distrutto o danneggiato dal suo proprietario o con il consenso dello stesso.

L'articolo 11 impone alle Parti di determinare forme di responsabilità penale anche nei confronti di coloro che abbiano aiutato o incoraggiato un reato previsto dalla Convenzione, commesso da un'altra persona, ovvero abbiano tentato di commettere uno dei reati di cui alla Convenzione. A tal riguardo, sono previste una serie di eccezioni.

L'articolo 12 prevede che ogni Parte sia tenuta a esercitare la propria competenza giurisdizionale nel caso in cui il reato sia stato commesso sul suo territorio ovvero a

bordo di una nave battente la sua bandiera ovvero a bordo di un velivolo registrato in base alla sua legislazione ovvero sia stato commesso da uno dei suoi cittadini. Ciascuna Parte è tenuta a esercitare la sua giurisdizione su qualsiasi reato previsto dalla Convenzione, quando il presunto reo è presente nel suo territorio e non può essere estradato in un altro Stato. Se più Parti ritengono di avere giurisdizione sullo stesso presunto reato potranno, se del caso, consultarsi al fine di determinare la competenza più appropriata per l'azione giudiziaria.

L'articolo 13 riconosce la responsabilità penale delle persone giuridiche per reati commessi da determinate persone fisiche, ovvero coloro che hanno un potere di rappresentanza della persona giuridica, l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica e l'autorità di esercitare un controllo all'interno della persona giuridica.

L'articolo 14 riguarda l'efficacia delle sanzioni impegnando gli Stati parte a punire i reati previsti dalla Convenzione con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della gravità del reato. Anche nei confronti delle persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13 dovranno essere comminate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie e che potrebbero includere misure quali l'esclusione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività commerciale, la messa sotto controllo giudiziario, un ordine giudiziario di liquidazione.

L'articolo 15 invita ciascuna Parte a considerare, ai fini della determinazione della pena, alcune circostanze come aggravanti. In particolare: se il reato è stato commesso da persone che abusano della fiducia di cui godono in qualità di professionisti; se è stato commesso da un funzionario pubblico incaricato della conservazione o della tutela del bene culturale mobile o immobile che si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere

correttamente le proprie funzioni al fine di ottenere un vantaggio; se è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale; se l'autore è stato precedentemente condannato per uno dei reati di cui alla Convenzione.

L'articolo 16 invita a prendere in considerazione, nella determinazione delle pene relative ai reati della Convenzione, anche le sentenze definitive adottate da un'altra Parte.

L'articolo 17 riguarda l'avvio del procedimento e prevede che ciascuna Parte adotti tutte le misure necessarie per assicurare che le indagini e il perseguimento dei reati previsti dalla Convenzione non siano subordinati a una denuncia.

L'articolo 18 invita le Parti ad adottare misure legislative o di altro tipo per garantire che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nel campo della lotta contro la tratta di beni culturali o che siano addestrati a tal fine.

L'articolo 19 prevede che le Parti cooperino il più possibile nello svolgimento delle indagini e dei procedimenti relativi ai reati previsti dalla Convenzione, compresi il sequestro e la confisca.

L'articolo 20 invita gli Stati parte ad adottare misure legislative e di altro tipo al fine di conseguire gli scopi della Convenzione, in particolare misure di tipo preventivo. Tali misure devono essere indirizzate, tra le altre cose, a creare inventari o banche dati dei propri beni culturali; a introdurre procedure di controllo delle importazioni e delle esportazioni; a istituire un'autorità nazionale centrale o autorizzare le autorità esistenti a coordinare le attività connesse alla tutela dei beni culturali; a consentire il monitoraggio e la segnalazione di operazioni sospette o di vendita su *internet*.

L'articolo 21 prevede l'obbligo per ciascuna Parte di collaborare con le altre al fine di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danneggiamento e la tratta di beni culturali. In particolare, le Parti sono

tenute a promuovere la consultazione e lo scambio di informazioni per quanto riguarda l'identificazione, il sequestro e la confisca di beni culturali oggetto di un reato della Convenzione e a contribuire alla raccolta internazionale di dati sulla tratta di beni culturali mobili mediante la condivisione o l'interconnessione di inventari nazionali o di banche dati sui beni culturali.

L'articolo 22 concerne il Comitato delle Parti, composto da rappresentanti di tutte le Parti della Convenzione. È previsto che il Comitato sia convocato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa e che si riunisca su richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario generale. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato è assistito dal Segretariato del CoE. Il Comitato delle Parti può proporre al Comitato dei Ministri del CoE il coinvolgimento di esperti ai fini della piena attuazione della Convenzione.

L'articolo 23 prevede che anche altri organi del CoE, tra cui l'Assemblea parlamentare, possano nominare un loro rappresentante al Comitato delle Parti.

L'articolo 24 regola le funzioni del Comitato delle Parti.

L'articolo 25 specifica che la Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali alle quali le Parti della Convenzione sono al contempo Parti o diventano Parti e che contengono disposizioni nella materia disciplinata dalla presente Convenzione. È previsto che le Parti della Convenzione possano concludere accordi bilaterali o multilaterali sugli argomenti oggetto della Convenzione al fine di completare o rafforzare le sue disposizioni o agevolarne l'applicazione.

L'articolo 26 disciplina il procedimento di modifica della Convenzione. Tutte le proposte di modifica presentate da uno Stato sono comunicate al Segretario generale del CoE e trasmesse da quest'ultimo agli Stati membri del CoE, agli Stati non membri che hanno

partecipato all'elaborazione della Convenzione e a qualsiasi Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire. Il Comitato dei Ministri del CoE esamina la proposta di emendamento e il parere presentato dal Comitato delle Parti e, dopo aver consultato le Parti della presente Convenzione che non sono membri del CoE, può adottare l'emendamento secondo la maggioranza prevista dall'articolo 20 dello statuto dello stesso CoE. Il testo di ogni emendamento è poi trasmesso alle Parti per l'accettazione.

L'articolo 27 stabilisce che la Convenzione sia aperta alla firma degli Stati membri del CoE e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.

L'articolo 28 prevede che, dopo l'entrata in vigore della Convenzione, il Comitato dei Ministri del CoE potrà, con il consenso unanime degli Stati contraenti, invitare anche gli Stati non membri del CoE che non hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderire alla stessa.

L'articolo 29 contiene la clausola territoriale, che consente alle Parti di dichiarare su quali territori si applicherà la Convenzione medesima. Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del CoE, estendere l'applicazione della Convenzione ad altri territori. Ogni dichiarazione può essere revocata tramite nuova dichiarazione notificata al Segretario generale del CoE.

L'articolo 30 disciplina l'istituto delle riserve alla Convenzione. È previsto che ogni Stato possa, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più delle riserve di cui agli articoli 4, 5, 10, 11 e 12.3 della Convenzione. Nessuna altra riserva può essere sollevata. Una riserva può essere ritirata in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante una notifica al Segretario generale del CoE.

L'articolo 31 disciplina l'istituto della denuncia, prevedendo che ogni Parte possa, in qualsiasi momento, denunciare la Convenzione mediante una notifica indirizzata al Segretario generale del CoE.

L'articolo 32 prevede che il Segretario generale del CoE notifichi agli Stati membri del CoE, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, ai firmatari, agli Stati contraenti e a ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione qualsiasi firma, il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; ogni emendamento, riserva e revoca di riserva,

denuncia e qualsiasi altra azione, dichiarazione, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore.

Non si è ritenuto di inserire nel presente disegno di legge specifiche norme di adattamento, in quanto il nostro ordinamento giuridico risulta pienamente conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Council of Europe Treaty Series - No. 221

Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property

Nicosia, 19.V.2017

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other signatories to this Convention,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Being convinced that the diverse cultural property belonging to peoples constitutes a unique and important testimony of the culture and identity of such peoples, and forms their cultural heritage;

Concerned that offences related to cultural property are growing and that such offences, to an increasing extent, are leading to the destruction of the world's cultural heritage;

Considering that unlawfully excavated and illicitly exported or imported cultural property is increasingly being sold in many different ways, including through antique shops and auction houses, and over the internet;

Considering that organised crime is involved in the trafficking of cultural property;

Concerned that terrorist groups are involved in the deliberate destruction of cultural heritage and use the illicit trade of cultural property as a source of financing;

Convinced of the need for a new Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property which sets out criminal sanctions in this regard and which will replace the European Convention on Offences relating to Cultural Property (ETS No. 119), opened for signature in Delphi on 23 June 1985;

Having regard to the European Cultural Convention (ETS No. 18, 1954), the European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (ETS No. 66, 1969; ETS No. 143, revised in 1992), the Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe (ETS No. 121, 1985) and the Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (CETS No. 199, 2005);

Having regard to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (ETS No. 30, 1959) and the European Convention on Extradition (ETS No. 24, 1957);

CETS 221 – Offences relating to Cultural Property, 19.V.2017

Bearing in mind Resolution 2199 (2015) adopted by the Security Council of the United Nations at its 7379th meeting, on 12 February 2015, and in particular paragraphs 15, 16 and 17; Resolution 2253 (2015) adopted by the Security Council of the United Nations at its 7587th meeting, on 17 December 2015, and in particular paragraphs 14 and 15; Resolution 2322 (2016) adopted by the Security Council of the United Nations at its 7831st meeting, on 12 December 2016, and in particular paragraph 12; Resolution 2347 (2017) adopted by the Security Council of the United Nations at its 7907th meeting, on 24 March 2017;

Bearing in mind also the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, its First Protocol of 1954 and Second Protocol of 1999; the 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property and its Operational Guidelines adopted in 2015 by the third Meeting of States Parties; the 1972 UNESCO Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage; the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects; the 2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the 2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage;

Also bearing in mind Resolution 2057 (2015) on cultural heritage in crisis and post-crisis situations, adopted by the Standing Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 22 May 2015;

Taking into consideration the International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences, adopted by the General Assembly of the United Nations with its Resolution 69/196 of 18 December 2014;

Considering that the purpose of this Convention is to protect cultural property through the prevention of and the fight against criminal offences relating to cultural property;

Recognising that, to efficiently combat cultural property crimes, close international co-operation between Council of Europe member States and non-member States alike should be encouraged,

Have agreed as follows:

Chapter I – Purpose, scope, use of terms**Article 1 – Purpose of the Convention**

- 1 The purpose of this Convention is to:
 - a prevent and combat the destruction of, damage to, and trafficking of cultural property by providing for the criminalisation of certain acts;
 - b strengthen crime prevention and the criminal justice response to all criminal offences relating to cultural property;
 - c promote national and international co-operation in combating criminal offences relating to cultural property;and thereby protect cultural property.
- 2 In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention sets up a follow-up mechanism.

CETS 221 – Offences relating to Cultural Property, 19.V.2017

Article 2 – Scope and use of terms

- 1 This Convention applies to the prevention, investigation, and prosecution of the criminal offences referred to in this Convention relating to movable and immovable cultural property.
- 2 For the purposes of this Convention the term “cultural property” shall mean:
 - a in respect of movable property, any object, situated on land or underwater or removed therefrom, which is, on religious or secular grounds, classified, defined or specifically designated by any Party to this Convention or to the 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, as being of importance for archaeology, prehistory, ethnology, history, literature, art or science, and which belongs to the following categories:
 - (a) rare collections and specimens of fauna, flora, minerals and anatomy, and objects of palaeontological interest;
 - (b) property relating to history, including the history of science and technology and military and social history, to the life of national leaders, thinkers, scientists and artists and to events of national importance;
 - (c) products of archaeological excavations (including regular and clandestine) or of archaeological discoveries;
 - (d) elements of artistic or historical monuments or archaeological sites which have been dismembered;
 - (e) antiquities more than one hundred years old, such as inscriptions, coins and engraved seals;
 - (f) objects of ethnological interest;
 - (g) property of artistic interest, such as:
 - (i) pictures, paintings and drawings produced entirely by hand on any support and in any material (excluding industrial designs and manufactured articles decorated by hand);
 - (ii) original works of statuary art and sculpture in any material;
 - (iii) original engravings, prints and lithographs;
 - (iv) original artistic assemblages and montages in any material;
 - (h) rare manuscripts and incunabula, old books, documents and publications of special interest (historical, artistic, scientific, literary, etc.) singly or in collections;
 - (i) postage, revenue and similar stamps, singly or in collections;
 - (j) archives, including sound, photographic and cinematographic archives;
 - (k) articles of furniture more than one hundred years old and old musical instruments;

CETS 221 – Offences relating to Cultural Property, 19.V.2017

- b in respect of immovable property, any monument, group of buildings, site or structure of any other kind, whether situated on land or underwater, which is, on religious or secular grounds, defined or specifically designated by any Party to this Convention or by any Party to the 1970 UNESCO Convention as being of importance for archaeology, prehistory, ethnology, history, art or science or listed in accordance with Article 1 and Article 11 (paragraphs 2 or 4) of the 1972 UNESCO Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

Chapter II – Substantive criminal law**Article 3 – Theft and other forms of unlawful appropriation**

Each Party shall ensure that the offence of theft and other forms of unlawful appropriation as set out in their domestic criminal law apply to movable cultural property.

Article 4 – Unlawful excavation and removal

- 1 Each Party shall ensure that the following conducts constitute a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally:
 - a the excavation on land or under water in order to find and remove cultural property without the authorisation required by the law of the State where the excavation took place;
 - b the removal and retention of movable cultural property excavated without the authorisation required by the law of the State where the excavation took place;
 - c the unlawful retention of movable cultural property excavated in compliance with the authorisation required by the law of the State where the excavation took place.
- 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions for the conduct described in paragraph 1 of this article.

Article 5 – Illegal importation

- 1 Each Party shall ensure that, when committed intentionally, the importation of movable cultural property, the importation of which is prohibited pursuant to its domestic law on the grounds that it has been:
 - a stolen in another State;
 - b excavated or retained under circumstances described in Article 4 of this Convention; or
 - c exported in violation of the law of the State that has classified, defined or specifically designated such cultural property in accordance with Article 2 of this Convention,constitutes a criminal offence under its domestic law where the offender knew that the cultural property had been stolen, excavated or exported in violation of the law of that other State.
- 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions for the conduct described in paragraph 1 of the present article.

CETS 221 – Offences relating to Cultural Property, 19.V.2017

Article 6 – Illegal exportation

- 1 Each Party shall ensure that the exportation of movable cultural property, if the exportation is prohibited or carried out without authorisation pursuant to its domestic law, constitutes a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally.
- 2 Each Party shall consider taking the necessary measures to apply paragraph 1 of the present article also in respect of movable cultural property that had been illegally imported.

Article 7 – Acquisition

- 1 Each Party shall ensure that the acquisition of movable cultural property that has been stolen in accordance with Article 3 of this Convention or has been excavated, imported or exported under circumstances described in Articles 4, 5 or 6 of this Convention constitutes a criminal offence under its domestic law where the person knows of such unlawful provenance.
- 2 Each Party shall consider taking the necessary measures to ensure that the conduct described in paragraph 1 of the present article constitutes a criminal offence also in the case of a person who should have known of the cultural property's unlawful provenance if he or she had exercised due care and attention in acquiring the cultural property.

Article 8 – Placing on the market

- 1 Each Party shall ensure that the placing on the market of movable cultural property that has been stolen in accordance with Article 3 of this Convention or has been excavated, imported or exported under circumstances described in Articles 4, 5 or 6 of this Convention constitutes a criminal offence under its domestic law where the person knows of such unlawful provenance.
- 2 Each Party shall consider taking the necessary measures to ensure that the conduct described in paragraph 1 of this article constitutes a criminal offence also in the case of a person who should have known of the cultural property's unlawful provenance if he or she had exercised due care and attention in placing the cultural property on the market.

Article 9 – Falsification of documents

Each Party shall ensure that the making of false documents and the act of tampering with documents relating to movable cultural property constitute criminal offences under its domestic law, where these actions are intended to present the property as having licit provenance.

Article 10 – Destruction and damage

- 1 Each Party shall ensure that the following conducts constitute a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally:
 - a the unlawful destruction or damaging of movable or immovable cultural property, regardless of the ownership of such property;
 - b the unlawful removal, in whole or in part, of any elements from movable or immovable cultural property, with a view to importing, exporting or placing on the market these elements under the circumstances described in Articles 5, 6 and 8 of this Convention.

CETS 221 – Offences relating to Cultural Property, 19.V.2017

-
- 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply paragraph 1 of the present article, or to apply it only in specific cases or conditions in cases where the cultural property has been destroyed or damaged by the owner of the cultural property or with the owner's consent.

Article 11 – Aiding or abetting and attempt

- 1 Each Party shall ensure that the intentional aiding or abetting the commission of a criminal offence referred to in this Convention also constitutes a criminal offence under its domestic law.
- 2 Each Party shall ensure that the intentional attempt to commit any of the criminal offences referred to in this Convention with the exception of those defined in Article 4, paragraph 1, sub-paragraph a and in Article 8 also constitutes a criminal offence under its domestic law.
- 3 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply, or to apply only in specific cases or conditions, the provision of paragraph 1 of the present article in respect of offences defined in Article 4, paragraph 1, sub-paragraph a.

Article 12 – Jurisdiction

- 1 Each Party shall take the necessary measures to establish jurisdiction over the criminal offences referred to in this Convention, when the offence is committed:
 - a in its territory;
 - b on board a ship flying the flag of that Party;
 - c on board an aircraft registered under the laws of that Party; or
 - d by one of its nationals.
- 2 Each Party shall take the necessary measures to establish jurisdiction over any criminal offence referred to in this Convention, when the alleged offender is present in its territory and cannot be extradited to another State, solely on the basis of his or her nationality.
- 3 Each State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply, or to apply only in specific cases or conditions, the jurisdiction rules laid down in paragraph 1, sub-paragraph d of the present article.
- 4 Where more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence in accordance with this Convention, the Parties concerned shall, where appropriate, consult each other with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.

CETS 221 – Offences relating to Cultural Property, 19.V.2017

- 5 Without prejudice to the general rules of international law, this Convention shall not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with its domestic law.

Article 13 – Liability of legal persons

- 1 Each Party shall ensure that legal persons can be held liable for criminal offences referred to in this Convention, when committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within that legal person, based on:
- a a power of representation of the legal person;
 - b an authority to take decisions on behalf of the legal person;
 - c an authority to exercise control within the legal person.
- 2 Apart from the cases provided for in paragraph 1 of the present article, each Party shall ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 of the present article has made possible the commission of a criminal offence referred to in this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.
- 3 Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative.
- 4 Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of a natural person who has committed the offence.

Article 14 – Sanctions and measures

- 1 Each Party shall ensure that the criminal offences referred to in this Convention, when committed by natural persons, are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, which take into account the seriousness of the offence. These sanctions shall include, except for offences defined in Article 4, paragraph 1, sub-paragraph a and in Article 5, paragraph 1, sub-paragraphs b and c of this Convention, penalties involving deprivation of liberty that may give rise to extradition.
- 2 Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 13 of this Convention are subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions, which shall include criminal or non-criminal monetary sanctions, and could include other measures, such as:
- a temporary or permanent disqualification from exercising commercial activity;
 - b exclusion from entitlement to public benefits or aid;
 - c placing under judicial supervision;
 - d a judicial winding-up order.
- 3 Each Party shall take the necessary legislative and other measures, in accordance with domestic law, to permit seizure and confiscation of the:
- a instrumentalities used to commit criminal offences referred to in this Convention;

CETS 221 – Offences relating to Cultural Property, 19.V.2017

-
- b proceeds derived from such offences, or property whose value corresponds to such proceeds.
- 4 Each Party shall, where cultural property has been seized in the course of criminal proceedings but is no longer required for the purposes of these proceedings, undertake to apply, where appropriate, its criminal procedural law, other domestic law or applicable international treaties when deciding to hand over that property to the State that had specifically designated, classified or defined it as cultural property in accordance with Article 2 of this Convention.

Article 15 – Aggravating circumstances

Each Party shall ensure that the following circumstances, in so far as they do not already form part of the constituent elements of the offence, may, in conformity with the relevant provisions of domestic law, be taken into consideration as aggravating circumstances in determining the sanctions in relation to the criminal offences referred to in this Convention:

- a the offence was committed by persons abusing the trust placed in them in their capacity as professionals;
- b the offence was committed by a public official tasked with the conservation or the protection of movable or immovable cultural property, if he or she has intentionally refrained from properly performing his or her duties with a view to obtaining an undue advantage or a prospect thereof;
- c the offence was committed in the framework of a criminal organisation;
- d the perpetrator has previously been convicted of the offences referred to in this Convention.

Article 16 – Previous sentences passed by another Party

Each Party shall take the necessary measures to provide for the possibility to take into account final sentences passed by another Party in relation to the criminal offences referred to in this Convention when determining the sanctions.

Chapter III – Investigation, prosecution and procedural law**Article 17 – Initiation of proceedings**

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that investigations or prosecution of criminal offences referred to in this Convention should not be subordinate to a complaint.

Article 18 – Investigations

Each Party shall consider taking legislative and other measures to ensure that persons, units or services in charge of investigations are specialised in the field of combating the trafficking of cultural property or that persons are trained for this purpose.

CETS 221 – Offences relating to Cultural Property, 19.V.2017

Article 19 – International co-operation in criminal matters

- 1 The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention and in pursuance of relevant applicable international and regional instruments and arrangements agreed on the basis of uniform legislation or reciprocity and their domestic law, to the widest extent possible, for the purpose of investigations or proceedings concerning the criminal offences referred to in this Convention, including seizure and confiscation.
- 2 If a Party that makes extradition or mutual legal assistance in criminal matters conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition or legal assistance in criminal matters from a Party with which it has no such a treaty, it may, acting in full compliance with its obligations under international law and subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested Party, consider this Convention as the legal basis for extradition or mutual legal assistance in criminal matters in respect of the offences referred to in this Convention and may apply, *mutatis mutandis*, Articles 16 and 18 of the United Nations Convention on Transnational Organized Crime to this effect.

Chapter IV – Preventive measures and other administrative measures**Article 20 – Measures at domestic level**

Each Party should, taking into account its obligations under applicable international treaties, consider taking the legislative and other necessary measures to:

- a establish or develop inventories or databases of its cultural property defined under Article 2, paragraph 2, of this Convention;
- b introduce import and export control procedures, in accordance with the relevant international instruments, including a system whereby the importation and exportation of movable cultural property are subject to the issuance of specific certificates;
- c introduce due diligence provisions for art and antiquity dealers, auction houses and others involved in the trade in cultural property, and introduce an obligation to establish records of their transactions. These records should be made available to the competent authorities in accordance with domestic law;
- d establish a central national authority or empower existing authorities and putting in place other mechanisms for co-ordinating the activities related to the protection of cultural property;
- e enable the monitoring and reporting of suspicious dealings or sales on the internet;
- f enable the mandatory reporting to the competent authorities of the discovery by chance of cultural property of the archaeological heritage;
- g promote awareness-raising campaigns addressed to the general public about the protection of cultural property and the dangers posed by the crimes against it;

CETS 221 – Offences relating to Cultural Property, 19.V.2017

- h ensure that museums and similar institutions whose acquisition policy is under State control do not acquire illicitly removed cultural property, and provide information and training for the relevant officials on the prevention of and fight against cultural property-related crimes;
- i encourage museums and similar institutions, whose acquisition policy is not under State control, to comply with existing ethical rules on the acquisition of movable cultural property and report to law enforcement authorities any suspected trafficking of cultural property;
- j encourage internet service providers, internet platforms and web-based sellers to co-operate in preventing the trafficking of cultural property by participating in the elaboration and implementation of relevant policies;
- k prevent free ports from being used for the purpose of trafficking of cultural property either through legislative measures or by encouraging them to establish and effectively implement internal norms through self-regulation;
- l improve the dissemination of information relating to any cultural property that has been the subject of an offence as defined by this Convention to its customs and police authorities in order to prevent the trafficking of this cultural property.

Article 21 – Measures at international level

Each Party shall co-operate to the widest extent possible for the purpose of preventing and fighting the intentional destruction of, damage to, and trafficking of cultural property. In particular, the States Parties should:

- a promote consultation and exchange of information as regards the identification, seizure and confiscation of cultural property that has been the subject of an offence defined by this Convention and that has been recovered within their territory;
- b contribute to international data collection on trafficking of movable cultural property by sharing or interconnecting national inventories or databases on cultural property that has been the subject of an offence defined by this Convention, and/or contributing to international inventories or databases, such as the Interpol database on stolen works of art;
- c facilitate co-operation for the purpose of also protecting and preserving cultural property in times of instability or conflict.

Chapter V – Follow-up mechanism**Article 22 – Committee of the Parties**

- 1 The Committee of the Parties shall be composed of representatives of the Parties to the Convention.
- 2 The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention for the tenth signatory having ratified it. It shall subsequently meet whenever at least one third of the Parties or the Secretary General so requests.
- 3 The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.
- 4 The Committee of the Parties shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe in carrying out its functions.

CETS 221 – Offences relating to Cultural Property, 19.V.2017

-
- 5 The Committee of the Parties may propose to the Committee of Ministers appropriate ways to engage relevant expertise in support of the effective implementation of this Convention.

Article 23 – Other representatives

- 1 The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the European Committee on Crime Problems (CDPC) and the Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape (CDCPP) shall each appoint a representative to the Committee of the Parties in order to contribute to a multisectoral and multidisciplinary approach.
- 2 The Committee of Ministers may invite other Council of Europe bodies to appoint a representative to the Committee of the Parties, after consultation with the committee.
- 3 Representatives of relevant international bodies may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
- 4 Representatives of relevant official bodies of the Parties may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
- 5 Representatives of civil society, and in particular non-governmental organisations, may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
- 6 In the appointment of representatives under paragraphs 2 to 5 of the present article, a balanced representation of the different sectors and disciplines shall be ensured.
- 7 Representatives appointed in accordance with paragraphs 1 to 5 of this article shall participate in meetings of the Committee of the Parties without the right to vote.

Article 24 – Functions of the Committee of the Parties

- 1 The Committee of the Parties shall monitor the implementation of this Convention. Its rules of procedure shall determine the procedure for evaluating the implementation of this Convention.
- 2 The Committee of the Parties shall also facilitate the collection, analysis and exchange of information, experience and good practice between States to improve their capacity to prevent and combat trafficking in cultural property. The committee may avail itself of the expertise of other relevant Council of Europe committees and bodies.
- 3 Furthermore, the Committee of the Parties shall, where appropriate:
- a facilitate the effective use and implementation of this Convention, including the identification of any problems that may arise and the effects of any declaration or reservation made under this Convention;
 - b express an opinion on any question concerning the application of this Convention and facilitate the exchange of information on significant legal, policy or technological developments;
 - c make specific recommendations to Parties concerning the implementation of this Convention.

CETS 221 – Offences relating to Cultural Property, 19.V.2017

- 4 The European Committee on Crime Problems and the Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape shall be kept periodically informed about the activities mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 of this article.

Chapter VI – Relationship with other international instruments**Article 25 – Relationship with other international instruments**

- 1 This Convention shall not affect the rights and obligations arising from the provisions of other international instruments to which Parties to the present Convention are Parties or shall become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention. However, where Parties establish their relations in respect of the matters dealt with in the present Convention other than as regulated therein, they shall do so in a manner that is not inconsistent with the Convention's objectives and principles.
- 2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

Chapter VII – Amendments to the Convention**Article 26 – Amendments**

- 1 Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him or her to the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its elaboration and to any State which has acceded to, or has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 28.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems and the Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape, which shall submit to the Committee of the Parties their opinions on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers of the Council of Europe shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the Committee of Parties and, after having consulted the Parties to this Convention that are not members of the Council of Europe, may adopt the amendment by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General that they have accepted it.

Chapter VIII – Final clauses**Article 27 – Signature and entry into force**

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the non-member States which have participated in its elaboration.
- 2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

CETS 221 – Offences relating to Cultural Property, 19.V.2017

- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five Signatories, including at least three member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
- 4 In respect of any Signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force, in its respect, on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 28 – Accession to the Convention

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consulting the Contracting States to this Convention and obtaining their unanimous consent, invite any non-member State of the Council of Europe which has not participated in the elaboration of the Convention to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20 d of the Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- 2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 29 – Territorial application

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in any such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 30 – Reservations

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of one or more of the reservations provided for in Articles 4, 5, 10, 11 and 12, paragraph 3, of this Convention. No other reservation may be made in respect of any provision of this Convention.
- 2 Each Party which has made a reservation may, at any time, withdraw it entirely or partially by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall take effect from the date of the receipt of such notification by the Secretary General.

CETS 221 – Offences relating to Cultural Property, 19.V.2017

- 3 A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not claim the application of that provision by any other Party; it may, however, if the reservation is partial or conditional, claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it.

Article 31 – Denunciation

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 32 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its elaboration, any Signatory, any Contracting State and any other State which has been invited to accede to this Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 27, paragraphs 3 and 4; Article 28, paragraph 2, and Article 29, paragraph 2;
- d any amendment adopted in accordance with Article 26 and the date on which such an amendment enters into force;
- e any reservation and withdrawal of reservation made in pursuance of Article 30;
- f any denunciation made in pursuance of Article 31;
- g any other act, declaration, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Nicosia, this 19th day of May 2017, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to this Convention.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una maggiore unità tra i suoi membri;

Essendo convinti che i beni culturali appartenenti ai popoli costituiscano una testimonianza unica e importante della cultura e dell'identità di tali popoli e che formino il loro patrimonio culturale;

Preoccupati che i reati connessi ai beni culturali siano in crescita e che tali reati, in misura crescente, conducano alla distruzione del patrimonio culturale mondiale;

Considerando che i beni culturali ottenuti a seguito di scavi illegali e esportazioni o importazioni illecite vengono venduti in misura sempre crescente e attraverso diverse modalità, anche tramite negozi di antiquariato e case d'asta nonché su Internet;

Considerando che la criminalità organizzata è coinvolta nel traffico di beni culturali;

Preoccupati che i gruppi terroristici siano coinvolti nella distruzione intenzionale del patrimonio culturale e che utilizzino il commercio illecito di beni culturali come fonte di finanziamento;

Convinti della necessità di una nuova Convenzione del Consiglio d'Europa sui reati riguardanti i beni culturali che stabilisca sanzioni penali a tale riguardo e che sostituirà la Convenzione europea sui reati relativi ai beni culturali (ETS n. 119), aperta per la firma a Delfi il 23 giugno 1985;

Vista la Convenzione culturale europea (ETS No. 18, 1954), la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (ETS No. 66, 1969, ETS n. 143, riveduta nel 1992), la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (ETS n. 121, 1985) e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dei beni culturali per la società (CETS n. 199, 2005);

Vista la Convenzione europea sulla mutua assistenza in materia penale (STE n. 30, 1959) e la Convenzione europea sull'extradizione (STE n. 24, 1957);

Tenuto conto della risoluzione 2199 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7379ma riunione, il 12 febbraio 2015, in particolare i paragrafi 15, 16 e 17; la risoluzione 2253 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7587ma riunione, il 17 dicembre 2015, in particolare i paragrafi 14 e 15; la risoluzione 2322 (2016) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7831ma riunione, il 12 dicembre 2016, in particolare il paragrafo 12; la risoluzione 2347 (2017) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7907ma riunione, il 24 marzo 2017;

Tenuto conto anche della Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (1954), del suo Primo Protocollo (1954) e del Secondo Protocollo (1999); della Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (1970) e le relative Linee Guida operative, adottate nel 2015 dalla terza riunione degli Stati Parti; della Convenzione UNESCO sul patrimonio mondiale culturale e naturale (1972); della convenzione UNIDROIT sugli oggetti culturali rubati o illegalmente esportati (1995); della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) e la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (2001);

Tenendo anche presente la risoluzione 2057 (2015) sul patrimonio culturale in situazioni di crisi e post-crisi, adottata dalla Commissione Permanente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 22 maggio 2015;

Tenuto conto delle Linee Guida internazionali per la prevenzione e la reazione della giustizia penale in relazione alla tratta di beni culturali e altri reati connessi, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 69/196 del 18 dicembre 2014;

Considerando che lo scopo della presente Convenzione è quello di proteggere i beni culturali attraverso la prevenzione e la lotta contro i reati di natura culturale;

Riconoscendo che, per combattere efficacemente reati relativi ai beni culturali, occorre incoraggiare una stretta cooperazione internazionale tra gli Stati membri e non membri del Consiglio d'Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Scopo, ambito, utilizzo dei termini

Articolo 1 – Scopo della Convenzione

1. Lo scopo della presente Convenzione è quello di:

- a. prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta di beni culturali, rendendo reati determinati comportamenti;
- b. rafforzare l'attività di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia penale a tutti i reati relativi ai beni culturali;
- c. promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati relativi ai beni culturali;

e proteggere in questo modo i beni culturali.

2. Al fine di garantire l'effettiva attuazione ad opera delle Parti delle disposizioni della presente Convenzione, si istituisce un meccanismo per i seguenti.

Articolo 2 - Campo di applicazione e utilizzo dei termini

1. La presente Convenzione si applica alle attività di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati di cui alla Convenzione relativi a beni culturali mobili e immobili.

2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "beni culturali" indica:

a. in relazione ai beni mobili, qualsiasi oggetto, situato sulla terra o sott'acqua oppure rimosso da tale terreno o superficie subacquea, che sia, per motivi religiosi o secolari, classificato, definito o specificamente designato da qualsiasi Parte della presente Convenzione o della Convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali come di importanza per l'archeologia, la preistoria, l'etnologia, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartiene alle seguenti categorie:

(a) rari collezioni e campioni zoologici, botanici, mineralogici e anatomici e oggetti di interesse paleontologico;

(b) beni legati alla storia, compresa la storia della scienza e della tecnologia e della storia militare e sociale, alla vita dei leader nazionali, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti e di eventi di importanza nazionale;

- (c) prodotti di scavi archeologici (sia quelli che regolari che clandestini) o di scoperte archeologiche;
 - (d) elementi di monumenti artistici o storici o siti archeologici che sono stati smembrati;
 - (e) antichità che hanno più di cento anni, come le iscrizioni, le monete e le incisioni;
 - (f) oggetti di interesse etnologico;
 - (g) beni di interesse artistico, quali:
 - i) quadri, dipinti e disegni realizzati interamente a mano su qualsiasi supporto e in qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e gli oggetti manufatti decorati a mano);
 - ii) opere originali di arte statuaria e scultura in qualsiasi materiale;
 - iii) incisioni originali, stampe e litografie;
 - iv) assemblaggi artistici originali e montature in qualsiasi materiale;
 - (h) manoscritti rari e incunaboli, libri antichi, documenti e pubblicazioni di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) singolarmente o in collezioni;
 - (i) affrancature, marche e francobolli simili, singolarmente o in collezioni;
 - (j) archivi, compresi gli archivi sonori, fotografici e cinematografici;
 - (k) elementi di mobilio che hanno più di cento anni e antichi strumenti musicali;
- b. in relazione ai beni immobili, qualsiasi monumento, gruppo di edifici, siti o strutture di qualsiasi altro tipo, sia su terra che sott'acqua, che siano, per motivi religiosi o secolari, definiti o specificamente designati da qualsiasi Parte della presente Convenzione o da qualsiasi Parte della Convenzione dell'UNESCO del 1970 come di importanza per l'archeologia, la preistoria, l'etnologia, la storia, l'arte o la scienza o che siano elencati in conformità all'articolo 1 e all'articolo 11 (paragrafi 2 o 4) della Convenzione UNESCO del 1972 sul patrimonio mondiale culturale e naturale.

Capitolo II - Diritto penale sostanziale

Articolo 3 - Furto e altre forme di appropriazione indebita

Ciascuna Parte provvede affinché le fattispecie penali del furto e le altre forme di appropriazione illegale dei beni previste dal diritto penale nazionale si applichino ai beni culturali mobili.

Articolo 4 - Scavo e rimozione illegali

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato nel proprio ordinamento interno i seguenti comportamenti, se commessi intenzionalmente:
 - a. lo scavo in terreni o sott'acqua con il fine di trovare e rimuovere beni culturali senza l'autorizzazione richiesta dalla legge dello Stato in cui lo scavo si è svolto;
 - b. la rimozione e la detenzione di beni culturali a seguito di scavi avvenuti senza l'autorizzazione prevista dalla legge dello Stato in cui lo scavo è stato effettuato;
 - c. la detenzione illegale di beni culturali mobili ottenuti a seguito di scavi avvenuti in conformità all'autorizzazione richiesta dalla legge dello Stato in cui lo scavo è stato effettuato.
2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del

Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di prevedere per il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sanzioni di natura non penale anziché sanzioni penali.

Articolo 5 - Importazione illegale

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato, se realizzata intenzionalmente, l'importazione di beni culturali mobili qualora essa sia vietata dalla legislazione nazionale in quanto il bene mobile risulta:

- a. rubato in un altro Stato;
- b. ottenuto a seguito di scavi o conservato in una delle circostanze descritte all'articolo 4 della presente Convenzione;
- c. esportato in violazione della legge dello Stato che lo ha classificato, definito o specificamente designato come bene culturale in conformità all'articolo 2 della presente Convenzione;

se il trasgressore era a conoscenza del fatto che il bene culturale era stato rubato, ottenuto a seguito di scavi o esportato in violazione della legge di tale altro Stato.

2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di prevedere per il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sanzioni di natura non penale anziché sanzioni penali.

Articolo 6 - Esportazione illegale

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato secondo il suo diritto interno l'esportazione di beni culturali mobili, se tale esportazione è vietata o svolta senza l'autorizzazione richiesta dal diritto nazionale ed è commessa intenzionalmente.

2. Ciascuna Parte considera di adottare le misure necessarie per applicare il paragrafo 1 del presente articolo anche ai beni culturali mobili che sono stati importati illegalmente.

Articolo 7 - Acquisizione

1. Ciascuna Parte provvede ad assicurare che l'acquisizione di beni culturali mobili rubati ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione o ottenuti a seguito di scavi, importazioni o esportazioni nelle circostanze descritte negli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione costituisca un reato secondo la sua legislazione nazionale, quando la persona è a conoscenza della provenienza illecita del bene.

2. Ciascuna Parte prende in considerazione l'opportunità di adottare le misure necessarie affinché il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisca un reato anche nel caso in cui la persona avrebbe dovuto conoscere la provenienza illegale del bene culturale se avesse esercitato la dovuta cura e attenzione nell'acquisto di quel bene.

Articolo 8 - Immissione sul mercato

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato l'immissione sul mercato di beni culturali mobili rubati ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione o ottenuti a seguito di scavi, importazioni o esportazioni nelle circostanze descritte agli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione, qualora la persona sia a conoscenza della provenienza illecita del bene culturale.

2. Ciascuna Parte prende in considerazione l'opportunità di adottare le misure necessarie affinché il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisca un reato anche nel caso in cui la persona avrebbe dovuto conoscere la provenienza illegale del bene culturale se avesse esercitato la dovuta cura e attenzione nell'immettere quel bene sul mercato.

Articolo 9 - Falsificazione di documenti

Ciascuna Parte provvede affinché la formazione di documenti falsi e la alterazione di documenti relativi ai beni culturali mobili costituiscano reati ai sensi della legislazione nazionale, qualora tali azioni perseguano lo scopo di presentare i beni come di provenienza lecita.

Articolo 10 - Distruzione e danni

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reati nel suo ordinamento interno i seguenti comportamenti, se commessi intenzionalmente:

- a. la distruzione o il danneggiamento illegale di beni culturali mobili o immobili, indipendentemente dalla proprietà di tali beni;
- b. la rimozione illegale, in tutto o in parte, di qualsiasi elemento di beni culturali mobili o immobili, al fine di importare, esportare o immettere sul mercato tale elemento in una delle circostanze descritte agli articoli 5, 6 e 8 della presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo o di applicarlo solo in alcuni casi o condizioni specifiche o nei casi in cui il bene culturale sia stata distrutto o danneggiato dal proprietario del bene culturale o con il consenso del proprietario.

Articolo 11 - Concorso e tentativo

1. Ciascuna Parte provvede affinché il concorso nella commissione di un reato di cui alla presente Convenzione costituisca anch'esso un reato ai sensi del diritto interno.

2. Ciascuna Parte provvede affinché il tentativo, posto in essere con intenzionalità, di commettere uno dei reati di cui alla presente Convenzione, ad eccezione di quelli definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a., e all'articolo 8, costituisca anch'esso un reato secondo la legge nazionale.

3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in alcuni casi o condizioni specifiche la disposizione del paragrafo 1 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a.

Articolo 12 - Giurisdizione

1. Ciascuna Parte prende le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione sui i reati di cui alla presente Convenzione, quando il reato è commesso:

- a. nel suo territorio;
- b. a bordo di una nave battente la bandiera di tale Parte;
- c. a bordo di un velivolo registrato in base alla legislazione di tale Parte o
- d. da uno dei suoi cittadini.

2. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione su qualsiasi reato di cui alla presente Convenzione, quando il reo è presente nel suo territorio e non può essere estradato in un altro Stato, esclusivamente sulla base della sua nazionalità.

3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o applicare solo in casi o condizioni specifiche, le norme di competenza di cui al paragrafo 1 lettera d., del presente articolo.

4. Se più Parti richiedono di esercitare la loro giurisdizione su uno stesso reato di cui alla presente Convenzione, le Parti interessate, se del caso, si consultano per stabilire chi di loro abbia la competenza più appropriata per l'azione giudiziaria.

5. Fatta salva la normativa generale del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una parte in conformità della legislazione nazionale.

Articolo 13 - Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuna Parte provvede affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per reati di cui alla presente Convenzione, quando commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che abbia agito individualmente o come parte di un organo della persona giuridica e che abbia, con riferimento alla persona giuridica, un ruolo di guida basato su:

- a. un potere di rappresentanza della persona giuridica;
- b. l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica;
- c. l'autorità di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.

2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna Parte provvede affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la mancanza di vigilanza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 del presente articolo che agisca sotto la sua autorità ha reso possibile la commissione di un reato di cui alla presente Convenzione a vantaggio di detta persona giuridica.

3. Conformemente ai principi propri dell'ordinamento di ciascuna Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.

4. Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale di una persona fisica che abbia commesso il reato.

Articolo 14 - Sanzioni e misure

1. Ciascuna Parte provvede affinché i reati di cui alla presente Convenzione, commessi da persone fisiche, siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive che tengano conto della gravità del reato. Tali sanzioni comprendono, ad eccezione dei reati di cui all'articolo 4 paragrafo 1 lettera a., e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b. e c.), della presente Convenzione, anche sanzioni che comportano la privazione della libertà che possono dare luogo all'extradizione.

2. Ciascuna Parte provvede affinché le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13 della presente Convenzione siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali ed eventualmente altre misure quali:

- a. l'esclusione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività commerciale;
- b. l'esclusione dal diritto a benefici o aiuti pubblici;
- c. la messa sotto controllo giudiziario;
- d. un ordine giudiziario di liquidazione.

3. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo necessarie, conformemente alla legislazione nazionale, per consentire il sequestro e la confisca di:

- a. strumenti utilizzati per commettere reati di cui alla presente Convenzione;
- b. proventi derivanti da tali reati o beni il cui valore corrisponde a tali proventi.

4. Ciascuna Parte, quando un bene culturale è stato sequestrato nel corso di un procedimento penale, ma non è più necessario ai fini del procedimento, si impegna ad applicare, a seconda dei casi, il suo diritto penale procedurale o altra legge nazionale o i trattati internazionali applicabili quando decide di consegnare tale bene allo Stato che lo aveva designato, classificato o definito come bene culturale in conformità all'articolo 2 della presente Convenzione.

Articolo 15 - Circostanze aggravanti

Ciascuna Parte provvede affinché le seguenti circostanze, nella misura in cui esse non facciano già parte degli elementi costitutivi del reato, possano essere prese in considerazione, conformemente alle rilevanti disposizioni del diritto interno, come circostanze aggravanti nella determinazione delle sanzioni relative ai reati di cui alla presente Convenzione:

- a. il reato è stato commesso da persone che abusano della fiducia loro posta in qualità di professionisti;
- b. Il reato è stato commesso da un funzionario pubblico incaricato della conservazione o della protezione di beni culturali mobiliari o immobile, se si è intenzionalmente astenuto dal svolgere correttamente le proprie funzioni con il fine di ottenere un vantaggio o una prospettiva indebita;
- c. il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale;
- d. l'autore è stato precedentemente condannato per uno dei reati di cui alla presente Convenzione.

Articolo 16 - Precedenti sentenze adottate da un'altra Parte

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, con riferimento ai reati di cui alla presente Convenzione, le sentenze definitive adottate da un'altra Parte nella definizione delle sanzioni.

Capitolo III - Indagini, procedimento e diritto procedurale**Articolo 17 - Avvio del procedimento**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per assicurare che le indagini o il perseguimento dei reati di cui alla presente Convenzione non debbano essere subordinati a una denuncia.

Articolo 18 - Indagini

Ciascuna Parte prenderà in considerazione l'opportunità di adottare misure legislative e di altro tipo per garantire che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nel campo della lotta contro la tratta di beni culturali o che siano addestrati a tal fine.

Articolo 19 - Cooperazione internazionale in materia penale

1. Le Parti cooperano tra loro, nella misura più ampia possibile, per la conduzione delle indagini e dei procedimenti relativi ai reati di cui alla presente Convenzione, inclusi il sequestro e la confisca, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione e in conformità ai rilevanti strumenti e accordi internazionali e regionali applicabili in base ad una legislazione uniforme o alla reciprocità o alla loro legislazione nazionale.

2. Se una Parte per cui l'estradizione o la mutua assistenza legale in materia penale è subordinata all'esistenza di un Trattato riceve una richiesta di estradizione o di assistenza legale in materia penale da un'altra Parte con la quale non ha stipulato tale Trattato, la Parte può, agendo nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e della sua legislazione interna, considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'estradizione o l'assistenza legale in materia penale in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione e può applicare a tal fine, mutatis mutandis, gli articoli 16 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità transnazionale.

Capitolo IV - Misure di prevenzione e altre misure amministrative**Articolo 20 - Misure a livello nazionale**

Ciascuna delle Parti dovrà, tenendo conto degli obblighi previsti dai trattati internazionali applicabili, adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per:

- a. istituire o sviluppare inventari o banche dati dei propri beni culturali definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della presente Convenzione;
- b. introdurre procedure di controllo delle importazioni e delle esportazioni, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti, compreso un sistema per il quale l'importazione e l'esportazione di beni culturali mobili siano soggetti all'emissione di certificati specifici;
- c. introdurre disposizioni di due diligence per i concessionari di arte e antichità, case d'asta e altri soggetti coinvolti nel commercio di beni culturali e introdurre l'obbligo di stabilire un sistema di registrazioni per le loro transazioni. Questi registri devono essere messi a disposizione delle autorità competenti in conformità della legislazione nazionale;
- d. istituire un'autorità nazionale centrale o autorizzare le autorità esistenti e istituire altri meccanismi al fine di coordinare le attività connesse alla tutela dei beni culturali;
- e. consentire il monitoraggio e la segnalazione di operazioni sospette o di vendita su Internet;
- f. consentire la segnalazione obbligatoria alle autorità competenti della scoperta casuale di beni culturali appartenenti al patrimonio archeologico;
- g. promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte al pubblico in materia di protezione dei beni culturali e dei pericoli che i reati contro gli stessi comportano;
- h. garantire che i musei e le istituzioni analoghe la cui politica di acquisizione sia sotto il controllo dello Stato non acquisiscano beni culturali prelevati illecitamente e forniscano informazioni e formazione ai funzionari competenti per la prevenzione e la lotta contro i reati connessi ai beni culturali;
- i. incoraggiare musei e istituzioni simili, la cui politica di acquisizione non sia sotto il controllo dello Stato, a conformarsi alle norme etiche esistenti in materia di acquisizione di beni culturali mobili e comunicare alle competenti autorità ogni sospetto di traffico di beni culturali;
- j. incoraggiare i fornitori di servizi Internet, piattaforme internet e venditori web-based a cooperare per prevenire il traffico di beni culturali, partecipando all'elaborazione e all'attuazione delle politiche rilevanti a tal fine;
- k. impedire che i porti franchi vengano utilizzati per la tratta di beni culturali attraverso misure legislative o incoraggiandoli a stabilire ed attuare efficacemente le norme interne attraverso l'autoregolamentazione;
- l. migliorare la diffusione di informazioni relative a qualsiasi bene culturale che sia stato oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione alle sue autorità doganali e di polizia al fine di prevenire il traffico di questi beni culturali.

Articolo 21 - Misure a livello internazionale

Ciascuna Parte collaborerà nella maniera più ampia possibile al fine di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danneggiamento e la tratta di beni culturali. In particolare, gli Stati Parti dovranno:

- a. promuovere la consultazione e lo scambio di informazioni per quanto riguarda l'identificazione, il sequestro e la confisca di beni culturali oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione e recuperati nel loro territorio;
- b. contribuire alla raccolta internazionale dei dati sulla tratta di beni culturali mobili mediante la condivisione o l'interconnessione di inventari nazionali o banche dati sui beni culturali oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione e - o contribuendo a inventari internazionali o database, come il database Interpol sulle opere d'arte rubate;
- c. agevolare la cooperazione allo scopo di proteggere e preservare i beni culturali anche in situazioni di instabilità o conflitto.

Capitolo V - Meccanismo per i seguiti

Articolo 22 - Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti è composto da rappresentanti di tutte le Parti della presente Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si terrà entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione per il suo decimo firmatario che l'abbia ratificata. Esso si riunirà successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Comitato delle Parti è assistito dal Segretariato del Consiglio d'Europa nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Comitato delle Parti può proporre al Comitato dei Ministri modalità per il coinvolgimento di esperti ai fini della piena attuazione della Convenzione.

Articolo 23 - Altri rappresentanti

1. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, il Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC) e il Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio (CDCPP) nominano ciascuno un rappresentante al Comitato delle Parti in modo da contribuire ad un approccio multisetoriale e multidisciplinare.
2. Il Comitato dei Ministri può invitare altri organi del Consiglio d'Europa a nominare un rappresentante al Comitato delle Parti, previa consultazione della commissione.
3. I rappresentanti degli organismi internazionali competenti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo la procedura stabilita dalle norme rilevanti del Consiglio d'Europa.
4. I rappresentanti degli organi competenti ufficiali delle Parti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo la procedura stabilita dalle norme rilevanti del Consiglio d'Europa.
5. I rappresentanti della società civile, e in particolare delle organizzazioni non governative, possono essere ammessi come osservatori al comitato delle parti secondo la procedura stabilita dalle norme pertinenti del Consiglio d'Europa.
6. Nella nomina dei rappresentanti di cui ai paragrafi dal 2 al 5 del presente articolo deve essere garantita una rappresentanza equilibrata dei diversi settori e discipline.
7. I rappresentanti nominati ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo partecipano alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.

Articolo 24 - Funzioni del Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti vigila sull'attuazione della presente Convenzione. Il suo regolamento stabilisce una procedura per valutare l'attuazione della presente Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti agevola la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra gli Stati per migliorare la loro capacità di prevenire e combattere la tratta di beni culturali. Il Comitato può avvalersi delle competenze di altri Comitati e organi del Consiglio d'Europa.
3. Inoltre, il Comitato delle Parti, se del caso, può:
 - a. agevolare l'effettivo uso e attuazione della presente Convenzione, inclusa l'individuazione di eventuali problemi che possono sorgere e gli effetti di qualunque dichiarazione o riserva sollevata conformemente alla presente Convenzione;

- b. esprimere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e facilitare lo scambio di informazioni su importanti sviluppi giuridici, politici o tecnologici;
 - c. formulare raccomandazioni specifiche alle Parti in merito all'attuazione della presente Convenzione.
4. Il Comitato europeo per i problemi della criminalità e il Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio sono tenuti periodicamente informati sulle attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Capitolo VI - Rapporti con altri strumenti internazionali

Articolo 25 - Rapporti con altri strumenti internazionali

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali alle quali le Parti della presente Convenzione sono Parti o diventano Parti e che contengono disposizioni sulla stessa materia disciplinata dalla Convenzione. Tuttavia, qualora le Parti decidano di disciplinare le stesse materie trattate nella presente Convenzione diversamente da quanto previsto dalla presente Convenzione, devono farlo in modo non incompatibile con gli obiettivi e i principi della stessa.
2. Le Parti della presente Convenzione possono concludere accordi bilaterali o multilaterali tra di loro sui temi trattati dalla Convenzione al fine di completare o rafforzare le sue disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi contenuti nella stessa.

Capitolo VII - Modifiche alla convenzione

Articolo 26 - Modifiche

1. Tutte le proposte di modifica della presente Convenzione presentate da una Parte sono comunicate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesse da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e a qualsiasi Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente a quanto previsto dall'articolo 28.
2. Ogni modifica proposta da una Parte è comunicata al Comitato europeo per i problemi della criminalità e al Comitato direttivo per la cultura, l'eredità e il paesaggio che presentano al Comitato delle Parti la loro opinione sulla modifica.
3. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina la proposta di emendamento e il parere presentato dal Comitato delle Parti e, dopo aver consultato le Parti della presente Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento secondo la maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d, dello Statuto del Consiglio d'Europa.
4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per l'accettazione.
5. Qualsiasi modifica adottata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un mese dalla data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale di aver accettato la modifica.

Capitolo VIII - Clausole finali

Articolo 27 - Firma e entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.

2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui i primi cinque firmatari, compresi almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a vincolarsi alla Convenzione in conformità delle disposizioni del precedente paragrafo.

4. Per ogni firmatario che successivamente esprimerà il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, la stessa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 28 - Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può, dopo aver consultato tutti gli Stati contraenti e aver ottenuto il loro consenso unanime, invitare anche gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderirvi con una decisione adottata dalla maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d, dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto a partecipare al Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 29 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori in cui vuole applicare la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione e per le cui relazioni internazionali sia responsabile o autorizzato ad assumere impegni. Con riferimento a tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione di cui ai due paragrafi precedenti può essere revocata per ogni singolo territorio con dichiarazione notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 30 - Riserve

1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più delle riserve di cui agli articoli 4, 5, 10, 11 e 12, paragrafo 3, della presente Convenzione. Nessun'altra riserva è ammessa in relazione a nessun'altra disposizione della Convenzione.

2. Una Parte che abbia sollevato una riserva può ritirarla in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

3. Una Parte che ha apposto una riserva su una disposizione della presente Convenzione non può pretendere l'applicazione di tale disposizione da nessun'altra Parte. Tuttavia, se la riserva è parziale o condizionale, può richiedere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui l'abbia accettata.

Articolo 31 – Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 32 – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, a qualsiasi firmatario, a qualsiasi Stato contraente e ad ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a. qualsiasi firma;
- b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. qualsiasi data di entrata in vigore della presente convenzione in conformità dell'articolo 27, paragrafi 3 e 4, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 29, paragrafo 2;
- d. ogni emendamento adottato a norma dell'articolo 26 e la data di entrata in vigore di tale emendamento;
- e. qualsiasi riserva e revoca di riserva formulate a norma dell'articolo 30;
- f. qualsiasi denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 31;
- g. qualsiasi altra azione, dichiarazione, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Nicosia, il giorno 19 maggio 2017, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette copie certificate a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione e a tutti gli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.

€ 4,00